

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

VENERDÌ 18 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono i Ministri per la riforma della pubblica Amministrazione Medici, per le finanze Trabucchi e per la difesa Andreotti ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge: « *Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato* » (2371).

Il senatore Spagnoli prospetta l'opportunità, già segnalata dal relatore Cenini nella seduta di ieri, di approvare il disegno di legge, in considerazione dell'eventualità che lo *iter* del disegno di legge concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato, attualmente all'esame della VI Commissione della Camera, subisca un ulteriore ritardo.

Il senatore Bertoli, non contrario nella sostanza al disegno di legge in discussione, sostiene l'opportunità della sospensiva per motivi procedurali.

Dopo successivi interventi del Presidente, del relatore Cenini e del senatore Roda, favorevoli al proseguimento della discussione, del ministro Medici — che pone in rilievo l'urgenza ed il carattere limitato del disegno di legge, inteso semplicemente a rafforzare la posizione economica dell'Istituto di cui trattasi, mentre il provvedimento che si trova alla Camera comporta la soluzione di com-

plexi problemi —, nonchè del senatore Bertoli, il quale, pur non presentando proposta formale di sospensiva, insiste nella sua tesi, il disegno di legge viene approvato con votazione dalla quale il senatore Bertoli dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Quindi la Commissione riprende la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « *Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato - Amministrazione dei monopoli - sito in Venezia* » (2336), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo un intervento riassuntivo del senatore Oliva, facente funzioni di relatore, il Sottosegretario di Stato Pecoraro dichiara di dover insistere nella proposta di inserimento, dopo il secondo comma dell'articolo 1, del seguente comma: « *Gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato di cui al precedente comma debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti* ».

Il senatore Merlin ed il senatore Oliva dichiarano di non opporsi all'emendamento, dopo di che il disegno di legge viene approvato con l'emendamento stesso.

Indi la Commissione discute il disegno di legge: « *Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia* » (2395).

Dopo un intervento del senatore Cornaggia Medici, il quale espone il parere della

4^a Commissione (Difesa), il senatore Cenini illustra dettagliatamente il contenuto del disegno di legge, prospettando, in armonia con quanto esposto nel suddetto parere, l'opportunità di alcuni emendamenti.

Si apre quindi un ampio dibattito, al quale prendono parte, oltre il Presidente, i Ministri Medici, Andreotti e Trabucchi, il relatore ed i senatori Bertoli, Roda, Oliva, Parri e Ruggeri.

Il disegno di legge viene infine approvato con i seguenti emendamenti:

Nell'articolo 1, le misure dell'assegno mensile agli ufficiali sono sostituite dalle seguenti: « Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, lire 75.000; Generali di divisione e gradi corrispondenti, lire 70.000; Generali di brigata e gradi corrispondenti, lire 52.000; Colonnelli e gradi corrispondenti, lire 39.000; Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, lire 31.500; Maggiori e gradi corrispondenti, lire 24.650; Capitani e gradi corrispondenti, lire 23.350; Tenenti e Sottotenenti e gradi corrispondenti, lire 18.000 ».

Dopo l'articolo 4, viene inserito il seguente articolo aggiuntivo: « Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali — a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennità mensile di servizio antincendi — non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio — a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 — la differenza viene attribuita a titolo di assegno

personale riliquidabile a seguito di promozione.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare stabilita a decorrere dal 1° settembre 1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruito dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle predette misure dell'indennità militare decorrente dal 1° settembre 1962 ».

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: « L'assegno temporaneo di cui ai precedenti commi non è computato agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento ». Un emendamento proposto dal senatore Ruggeri viene respinto.

Il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-1963 si provvederà per lire 13 miliardi e 300 milioni con una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per 2 miliardi e 500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 117 (260 milioni), 109 (500 milioni), 140 (500 milioni), 144 (500 milioni), 156 (250 milioni), 171 (200 milioni), 232 (103 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa; dei capitoli 74 (25 milioni), 59 (25 milioni), 69 (34 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'interno; del capitolo 89 (72 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze; del capitolo 64 (31 milioni) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.